

COMMISSIONE VII.
LAVORI PUBBLICI

IX.

SEDUTA DI SABATO 11 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TAMBRONI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		PRESIDENTE	147, 150
PRESIDENTE	144	GARLATO, <i>Relatore</i>	147
Parere della Commissione finanze e tesoro su disegni di legge all'ordine del giorno:		LOMBARDI RUGGERO	148, 149
CASTELLI AVOLIO	144, 145	AMENDOLA PIETRO	148
LOMBARDI RUGGERO	144, 145	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	150
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione definitiva della salma del Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma (486)	145	Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici (474)	150
PRESIDENTE	145, 146	PRESIDENTE	150
COVELLI, <i>Relatore</i>	145	NOTARIANNI, <i>Relatore</i>	150
AMENDOLA PIETRO	146	PACATI	150
PACATI	146	MASTINO GESUMINO	150, 151
GERACI	146	CARCATERRA	151
FERRARESE	146	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	151
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	146	Próroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati (529)	151
Disegno di legge (Discussione e rinvio all'Assemblea):		PRESIDENTE	151, 152
Approvazione della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo (515)	147	MATTEUCCI, <i>Relatore</i>	151
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	152

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

La seduta comincia alle 9,45.

Sono presenti:

Amendola Pietro, Babbi, Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Carcaterra, Carratelli, Castelli Avolio, Cera-
volò, Coccia, Coppi Ilia, Covelli, D'Amico, De Meo, De Vita, Ferrarese, Filosa, Garlato, Geraci, Girolami, Gotelli Angela, Grammatico, Lombardi Ruggero, Longoni, Mastino Gesumino, Matteucci, Messinetti, Mannironi, Martinelli, Notarianni, Pacati, Pirazzi Maffiola, Polano, Stuani, Tambroni, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco e Vicentini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Calandrone, Montanari, Bettinotti e Guariento.

Parere della Commissione finanze e tesoro su disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Castelli Avolio, che rappresenta la Commissione finanze e tesoro. Ne ha facoltà.

CASTELLI AVOLIO. Esprimo brevemente il parere della Commissione finanze e tesoro sui provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

Il disegno di legge n. 486, che contempla l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione della salma del grande ammiraglio Paolo Thaon di Revel, non dà luogo a nessuna difficoltà, in quanto lo stanziamento di 10 milioni, ridotto a 9 milioni dall'articolo 2, è coperto da una analoga riduzione di un altro capitolo del bilancio.

Circa il disegno di legge n. 515: « Approvazione della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani irrigazione ed elettricità (S.M.I.R.R.E.L.) per la costruzione del serbatoio di forte Buso sul Travignolo », nulla da osservare; in quanto il provvedimento implica una riduzione di spesa.

Circa il disegno di legge n. 529: « Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti

in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati », siccome vi era un provvedimento legislativo con cui venivano vietate le costruzioni, si tratta semplicemente di una proroga del termine per poter dare agli interessati le agevolazioni fiscali.

Sul disegno di legge n. 542 non vi è nulla da osservare. Sul disegno di legge n. 546: « Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada », osservo che si tratta di un provvedimento analogo a quelli che vennero adottati per lo sfollamento, quindi nell'interesse dell'Amministrazione.

Circa il provvedimento n. 547: « Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società idroelettrica medio Adige », anche qui la spesa prevista viene fatta a seguito di una riduzione nel capitolo relativo del bilancio dei lavori pubblici.

Una osservazione di carattere generale. In tutti questi disegni di legge è detto: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ». Evidentemente, si tratta di una formula di stile. Quando vi era la delega al Governo, il Ministro provvedeva con decreti ministeriali, ma oggi una delega al Ministro del tesoro sarebbe costituzionalmente illegittima, anche perché questo potere di delega non appartiene alla Commissione, sia pure in sede legislativa, ma unicamente all'Assemblea. Sarebbe opportuno inserire a verbale questa osservazione, per mettere sull'avviso i vari Ministri che bisognerebbe semplicemente dire che il Ministro è autorizzato ad apportare la variazione. Questa verrà apportata poi nel modo e nei sensi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Ma non si può dire che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare variazioni con propri decreti. Oggi, questa delega non si può dare.

LOMBARDI RUGGERO. Propongo all'onorevole Castelli Avolio un quesito sul disegno di legge n. 515, col quale si autorizza una variazione di 135 milioni annui sull'articolo 10 della legge che ha approvato il bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Se quell'articolo 10 non concerne il caso in oggetto, si tratta di uno storno da un titolo ad un altro titolo. È competente la Commissione in sede legislativa a stornare da un titolo dei fondi a quel titolo destinati per passarli ad altro

titolo, quando è stato il Parlamento a fissare che quei fondi siano limitati a quel titolo?

CASTELLI AVOLIO. Rispondo subito: è vietato lo storno da un capitolo all'altro con decreto ministeriale. Quindi, per variare una assegnazione e passarla da un capitolo all'altro, occorre un provvedimento legislativo di uguale forza del provvedimento legislativo che stabilisce il fondo. Se con legge è stata stabilita una determinata assegnazione, è logico che per variare tale assegnazione ci vuole un'altra legge, oppure un provvedimento legislativo che abbia valore formale di legge.

Questo è il presupposto. Dice ora il collega Lombardi: dato che con una legge abbiamo avuto l'assegnazione di una determinata somma, per un determinato fine, in un capitolo del bilancio, può la Commissione in sede legislativa modificare l'assegnazione fatta per legge?

Io faccio osservare che la Commissione, in sede legislativa, approva delle vere e proprie leggi formali. Quando precedentemente ho fatto l'osservazione circa la impossibilità di una delega legislativa da parte delle Commissioni, l'osservazione in tanto ha valore in quanto espressamente è stabilito dal Regolamento della Camera e dalla Costituzione che la delega legislativa deve essere data dal Parlamento, e non dalle Commissioni in sede legislativa. Ma quando noi approviamo in sede legislativa un determinato provvedimento, questo assume valore di legge formale.

LOMBARDI RUGGERO. Ripugna al mio senso giuridico il pensare che noi modifichiamo una volontà manifestata dall'Assemblea con discussione in una sede ridotta, che potrebbe riguardare soltanto delle leggi che non confiscano la volontà dell'Assemblea.

CASTELLI AVOLIO. Noi ci troviamo di fronte ai vari bilanci approvati dall'Assemblea. Se dovesse prevalere la tesi sostenuta dall'onorevole Lombardi, la Commissione in sede legislativa non si potrebbe più occupare di nessun altro provvedimento: si occuperebbe solo di provvedimenti che non comportino variazioni di bilancio. Siccome tutti i provvedimenti che implicano una assegnazione o una variazione di spesa trovano la loro base innanzi tutto nel riepilogo generale del Ministero del tesoro, e in concreto nell'approvazione fatta in sede di Assemblea dei singoli stati di previsione dei vari Dicasteri, noi ci troveremo di fronte alla difficoltà che ogni qual volta le Commissioni, in sede legislativa, si trovano di fronte ad un provvedimento che implichi una variazione di spesa, si dovrebbe ritornare sempre dinanzi all'Assemblea. E

questo mi pare sia un po' troppo, dato che il presupposto è che quando le Commissioni permanenti si pronunciano in sede legislativa fanno delle leggi vere e proprie.

LOMBARDI RUGGERO. Quando noi approviamo una legge in sede legislativa e stanziamo dei fondi, se l'articolo 81 della Costituzione viene rispettato, la Commissione è nei suoi pieni poteri; ma quando la Commissione per trovare dei fondi li storna da un capitolo, che il Parlamento ha destinato ad altro fine, noi ci troviamo in un caso molto diverso dal primo. Una legge del genere, secondo me, dovrebbe essere rimandata all'Assemblea.

Comunque, mi permetterò di riproporre la questione in sede di discussione generale del disegno di legge n. 515.

CASTELLI AVOLIO. La Commissione in sede legislativa ha gli stessi poteri dell'Assemblea, però vi è questa riserva: siccome lo stanziamento è stato votato dall'Assemblea, i componenti della Commissione, se ritengono che non si debba mutare la volontà espressa dall'Assemblea, a tenore del Regolamento possono chiedere di rinviare all'Assemblea la discussione e l'approvazione di un determinato disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione definitiva della salma del Grande Ammiraglio Paolo Thaon di Revel nella Chiesa di S. Maria degli Angeli in Roma. (486).

PRESIDENTE. Il primo disegno di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione definitiva della salma del grande ammiraglio Thaon di Revel nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma » (486). Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione del Senato.

L'onorevole Covelli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COVELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto alla Commissione, già approvato dalla competente Commissione del Senato, ha lo scopo di rendere degna e permanente onoranza nazionale ad una delle maggiori figure della nostra storia più recente. È indiscutibilmente un atto meritorio del Governo aver voluto dare a quest'Uomo degna onoranza. Dopo aver comandata la reggia marina negli ultimi anni della guerra 1915-18, ed aver contribuito, con la propria

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

saggezza di comando e con l'esempio delle proprie virtù militari, alla Vittoria che rende Trieste e rese italiano l'Adriatico, Paolo Thaon di Revel fu Ministro della marina, ed indi unico insignito del grado supremo di grande ammiraglio. Per unanimità di consensi, al di sopra di ogni parte politica, non soltanto nella regia marina, che per antica tradizione alle questioni politiche si manteneva estranea, ma nella Nazione, ed anche in periodi di agitato spirito pubblico, Paolo Thaon di Revel fu, finché visse, testimonianza vivente e quasi incarnazione delle più nobili tradizioni civili e militari a noi venute dal Risorgimento.

E, dunque, atto meritorio del Governo — il quale già ne fece giustamente eseguire le esequie a spese dello Stato — il provvedere alla tumulazione di lui per cura dello Stato come a monumento di onore e di riconoscenza nazionale. Né poteva farsi scelta migliore della sede, giacché nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli — per molti motivi legata ai fastigi della Patria — riposa l'ultimo sonno la salma di Armando Diaz, il generalissimo di quella vittoria alla quale il grande ammiraglio Thaon di Revel tanto contribuì e di cui divise la gloria.

Per questi motivi, il disegno di legge sottoposto alla Commissione merita l'approvazione; esprimendo l'augurio che, nella esecuzione dei lavori, il Ministero competente si tenga fedele a quelle severe tradizioni artistiche e spirituali delle quali la tomba del generalissimo Diaz è, nella stessa Chiesa, semplice e severa testimonianza.

AMENDOLA PIETRO. I comunisti daranno voto contrario al presente disegno di legge, in quanto non ritengono opportuna la spesa di 10 milioni per la tumulazione della salma di Thaon di Revel.

Non mettiamo in dubbio le sue benemeritenze militari, ma riteniamo che in prosieguo di tempo a tali benemeritenze non abbiano corrisposto benemeritenze di carattere politico. Il suo atteggiamento politico ha un po' offuscato le sue benemeritenze militari. Non ci riferiamo alla fede monarchica dell'Ammiraglio, prima e dopo la caduta della monarchia, ma al suo legame, sempre confermato pubblicamente, con l'infausto regime fascista.

PACATI. Indubbiamente, le osservazioni dell'onorevole Amendola hanno la loro importanza. Ma qui si tratta di un uomo che è stato soprattutto un soldato; e, anche se in certe circostanze ha dovuto, volente o nolente, piegarsi alle esigenze della vita politica del tempo, non mi sembra che con questo possa

essere offuscata la sua figura di soldato. Vi è un accoppiamento tra Diaz e Thaon di Revel: bisogna che teniamo presente questo accoppiamento, che è avvenuto nei momenti più tragici della nazione. Non credo che si possa incrinare la figura di un uomo, anche se in un certo momento la sua linea può essere stata tentennante, quando vi è tutto un patrimonio di valori spirituali che riconfermano la figura del vero patriota. Quindi, dichiaro di aderire pienamente allo spirito del disegno di legge; e mi auguro che la sepoltura sia veramente degna. Mi auguro inoltre che i ricordi delle virtù passate siano di stimolo alle virtù future della nostra Patria. Non si può offuscare una figura, che è stata esempio di valor militare alla gioventù italiana; ed è stata di esempio anche sul piano umanitario.

GERACI. Non metto in dubbio quelle che possono essere state le virtù militari dell'ammiraglio Thaon di Revel; ma non si può dimenticare che egli è stato anche lo strumento della più cieca reazione fascista. Per queste ragioni, sono contrario al provvedimento.

FERRARESE. Come vecchio combattente della guerra 1915-18, ricordo con affetto i comandanti di allora, Diaz e Thaon di Revel. Dichiaro, pertanto, che darò la mia adesione piena al disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non aggiungerò molte parole, anche perché è mia opinione personale che in questa materia più si parla e peggio si fa. Il Governo, presentando questo disegno di legge, non ha inteso provocare un processo alle debolezze umane di qualcuno. Il Governo della Repubblica, con quella generosità che lo distingue e sempre lo distinguerà e con un senso di patriottismo superiore alle miserie ed alle debolezze umane, ha inteso stabilire soltanto un ponte fra il passato risorgimentale e il presente.

È soltanto con questo spirito e con questo senso del concetto della Patria che il Governo della Repubblica ha presentato il disegno di legge. Io prego la Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 10 milioni occorrente per i funerali e la tumulazione definitiva della salma del grande ammiraglio

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

Paolo Thaon di Revel nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma ».

(È approvato).

ART. 2.

« La detta somma sarà iscritta per lire 9 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1 milione in quello del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

« Lo stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 è ridotto della complessiva somma di lire 10 milioni ».

(È approvato).

ART. 3.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo. (515).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: Approvazione della sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (S.M.I.R.R.E.L.) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo (515). Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione del Senato.

L'onorevole Garlato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (S.M.I.R.R.E.L.) ottenne nel 1939 la concessione governativa per la costruzione di un serbatoio sul Travignolo, per produzione di energia elettrica e per la distribuzione delle acque regolate a scopo di irrigazione della vasta pianura bagnata dal Brenta.

Il decreto concessivo, emesso in data 20 ottobre 1939, contemplava anche la correzione di un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, in base all'articolo 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e impianti elettrici. Questo articolo prevede la concessione di contributi per opere del genere fino ad un massimo del 60 per cento del costo dell'opera. E poiché tale costo corrispondeva, ai prezzi dell'epoca, a lire 73.300.000, il contributo statale era stato determinato in lire 36.650.000, e doveva essere corrisposto in 30 annualità, comprensive degli interessi, di lire 2.521.717,54 ciascuna.

La Società iniziò i lavori, ma ne poté eseguire solo una parte, per un importo, a prezzi di progetto, di lire 11.400.000.

Le vicende a tutti note imposero la sospensione dei lavori: ad avvenuta liberazione venne affrontato il problema della loro ripresa, sulla base, però, di un progetto modificato rispetto a quello iniziale. La modifica, segnalata e suggerita dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, attraverso il suo ufficio dighe, consisteva nell'aumento delle dimensioni dell'opera di sbarramento, allo scopo di aumentare la capacità dell'invaso del serbatoio, portandola dai 21 milioni di metri cubi, inizialmente previsti, a 31 milioni di metri cubi.

I vantaggi derivanti da tale modifica sono indubbiamente notevolissimi: l'aumento della portata regolata, conseguente all'aumento dell'invaso, da un lato porta ad un notevole incremento nella produzione di energia elettrica pregiata; dall'altro consente di estendere l'irrigazione della piana del Brenta ad una notevole maggiore superficie. Ma vi ha un terzo sensibile vantaggio che consiste nella forte scolmatura delle piene del Travignolo, la quale, riducendo la portata a valle della diga, riduce notevolmente l'entità, e quindi la spesa, delle opere di sistemazione idraulica, che sono a totale carico dello Stato.

Quando, pertanto, la S.M.I.R.R.E.L. nel 1946 chiese al Ministero dei lavori pubblici l'aggiornamento del contributo statale in relazione al maggior costo dell'opera, sia derivante dall'aumento dei prezzi per la svalutazione della moneta, sia conseguente alla modifica da apportare al progetto, il Ministero, accertata attraverso i suoi organi la convenienza della modifica proposta, riconobbe la necessità di adeguare il contributo statale alle attuali condizioni di mercato, senza di che la Società non potrebbe trovare conveniente la ripresa dei lavori, che per contro

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

si ritengono indispensabili ed urgenti per la loro portata sociale nel campo della produzione di energia elettrica e in quello della irrigazione; richiamato poi l'articolo 75 del testo unico n. 1775, il quale prevede che « il contributo è liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori », accolse la richiesta della Società e determinò in lire 147 milioni l'importo di ciascuna annualità da corrispondere alla Società stessa per 30 anni, a titolo di contributo statale sulla spesa complessiva dell'opera, modificata per un invaso di 31 milioni di metri cubi.

Il conteggio per la determinazione di questi 147 milioni annui deriva da queste cifre: la Società ha già speso 11.400.000 lire per opere già fatte prima della guerra; la Società dovrebbe spendere a prezzi aggiornati, secondo calcoli fatti dagli uffici del Genio civile, altri 3.400.956.000 lire, se volesse completare il progetto come era in origine;

La Società dovrà spendere in più lire 986.512.000 per eseguire la variante al progetto. La spesa complessiva sarà pertanto di lire 4.308.868.000: il che vuol dire che il contributo statale, ragguagliato al 50 per cento di questa spesa, dovrà essere di lire 2.154.424.000, da corrispondersi in 30 annualità arrotondate in lire 147 milioni ciascuna. (Il conteggio esatto darebbe un importo leggermente superiore).

In seguito all'adozione di tale provvedimento, il Ministero aveva ritenuto di far stanziare la maggiore spesa occorrente nel proprio stato di previsione, a norma dell'articolo 89 del testo unico n. 1775 del 1933. Venne però osservato, in sede di discussione di tale stato di previsione, che sarebbe stato più corretto, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, provvedervi con apposito disegno di legge, che è appunto quello attualmente al nostro esame.

La Commissione dei lavori pubblici del Senato, in sede di discussione del disegno stesso, su proposta del senatore Paratore, ritenne di ridurre l'importo dell'annualità da lire 147 milioni a lire 135 milioni, facendo così realizzare allo Stato una economia di lire 360 milioni in trenta anni. La proposta del senatore Paratore si è basata sulla osservazione che « una parte dei lavori per i quali fu concesso alla S.M.I.R.R.E.L. il contributo statale è stata già portata a compimento e produce già dei frutti che sono venduti al prezzo attuale ».

Nessun dato positivo è portato a sostegno di tale asserzione, ed io confesso di non aver

avuto tempo e modo di accertarmene: ritengo tuttavia che la Società sarà soddisfatta del contributo, anche se ridotto a 135 milioni annui, e penso che anche noi possiamo approvarlo in tale misura.

Ciò varrà, tra l'altro, ad evitare il rinvio della legge al Senato, e affretterà la ripresa dei lavori.

Concludendo e ricordando:

1°) che la modifica al progetto originario, suggerita dallo stesso Ministero, fu oggetto di attento e dettagliato esame da parte degli organi tecnici competenti, e si concluse con un parere decisamente favorevole da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

2°) che la Società non potrebbe assolutamente continuare la costruzione della diga se lo Stato non aggiornasse l'importo del contributo concesso, adeguandolo e al valore attuale della moneta e al maggior costo derivante dalla approvata modifica del progetto (si osserva del resto che tale adeguamento è previsto dallo stesso testo unico 1933, quando all'articolo 75 dispone che il contributo sia liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori);

3°) che d'altronde l'importanza sociale dell'opera, nei riguardi sia della produzione di energia elettrica, sia della irrigazione, sia delle opere di sistemazione idraulica, è tale da farla considerare indispensabile ed urgente e da giustificare, quindi, l'intervento dello Stato nella misura proposta: io sento di dover esprimere parere favorevole alla approvazione del presente disegno di legge, ed invito i colleghi della Commissione a deliberare in tal senso.

LOMBARDI RUGGERO. Una domanda all'onorevole Relatore. La concessione è stata data nel 1939: le clausole della concessione determinano il periodo di tempo nel quale i lavori devono essere eseguiti?

GARLATO, *Relatore*. Il termine non è scaduto.

LOMBARDI RUGGERO. Un'altra osservazione. Gli stanziamenti si esauriscono nel bilancio 1948-49. Come si fa per gli anni successivi?

GARLATO, *Relatore*. La spesa è iscritta nel bilancio dei lavori pubblici per il 1949-50.

AMENDOLA PIETRO. Chiediamo il rinvio di questo disegno di legge alla Assemblea a norma dell'articolo 72 della Costituzione. Ritengo che non possiamo prenderci la grave responsabilità di approvare in sede di Commissione legislativa questo disegno di legge col quale noi ci facciamo carico di impegnare il bilancio dello Stato, per lo spazio di 30 anni,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

per una somma che ammonta a circa 2 miliardi e mezzo.

Credo che noi non possiamo assumerci questa responsabilità, trattandosi di una somma così rilevante. Innanzitutto, non è affatto dimostrato — ed anzi pare che sia dimostrato il contrario — che per cause di forza maggiore la società non abbia potuto portare avanti i lavori. È dimostrato che in quegli anni, dal 1939 al 1944, si sono eseguiti ingenti lavori da parte delle altre società per costruzione di impianti idroelettrici. Come hanno potuto queste società portare a compimento i lavori iniziati, altrettanto avrebbe potuto fare la S.M.I.R.R.E.L., né le sarebbe mancato aiuto da parte dello Stato.

Si arriverebbe quindi all'assurdo di premiare una società che non ha fatto il suo dovere. Invece di punirla, la si premia.

In secondo luogo, dal 1939 ad oggi, vi sono stati dei notevoli progressi tecnici nel campo delle costruzioni degli impianti idroelettrici. Gli ultimi dettagli tecnici non vengono tenuti presenti dalla S.M.I.R.R.E.L., che mantiene i vecchi progetti del 1939, mentre avrebbe potuto aggiornarli. Con un nuovo progetto, essa avrebbe potuto dare un miglioramento agli impianti e una sensibile riduzione nel costo.

Penso che sia da prudenti legislatori non prenderci la responsabilità di autorizzare la spesa di questi miliardi, e che sia più prudente rimettere questo disegno di legge alla Assemblea, permettendo così anche al Ministero di raccogliere con più calma quei dati necessari per una approfondita discussione.

Poi, vi sono ragioni di carattere politico, economico e sociale. Proprio ieri sono state discusse alla Camera tre interpellanze con le quali sono state rinnovate le richieste per la nazionalizzazione delle industrie elettriche che praticamente sono monopolizzate da alcune società a catena, da pochi complessi finanziari. Lagnanze e malcontenti confortano la nostra richiesta, e lo Stato deve prendere in seria considerazione il problema della nazionalizzazione dell'industria elettrica. Queste industrie realizzano ingenti profitti e noi con questo disegno di legge veniamo a regalare ancora alle industrie elettriche cifre di miliardi e miliardi, come se non bastasse questo monopolio di fatto e di diritto che esse esercitano nel nostro Paese.

Per queste ragioni, senza un esame più approfondito nel merito, noi pensiamo che sarebbe bene rimettere il disegno di legge alla Assemblea.

LOMBARDI RUGGERO. Debbo premettere un'osservazione di indole generale, qua-

si personale. Insieme con colleghi deputati del Veneto abbiamo dovuto recentemente occuparci di una questione di lavori per la costruzione di bacini idroelettrici che venivano fatti nel Basso Cismon. I deputati di Treviso, Belluno e Vicenza hanno potuto valutare questa situazione. Una società che aveva domandato la concessione dell'acqua nel 1926 non aveva eseguito i lavori. Si è presentata adesso un'altra società, che si impegnava ad eseguire i lavori in termini molto più brevi, rinunciando per quei lavori, aumentati nella capacità del bacino, ad ogni contributo statale. Abbiamo lottato ed abbiamo chiesto al Ministero dei lavori pubblici che fosse fatta giustizia. Il Ministero dei lavori pubblici ha revocato la concessione precedente alla società che non eseguiva i lavori e che chiedeva contributi, per darla all'altra società che rinunciava ad ogni contributo. Contemporaneamente, ci capita di risolvere una questione, che è venuta fuori, con l'onorevole Ferrarese. Oggi ci troviamo di fronte ad una società che nell'Italia meridionale domanda di eseguire i lavori in sei anni, ed ha ottenuto un contributo di 15 miliardi, e nello stesso tempo ci capita un'altra società che presenta la domanda per fare gli stessi lavori in tre anni, con un contributo di 5 miliardi. La società che è stata defenestrata per la Val Cismon era proprio la società S.M.I.R.R.E.L., di cui oggi si discute, e che aveva domandato la concessione nel 1926, l'aveva ottenuta e non aveva mai iniziato i lavori. In quell'occasione è venuta fuori la notizia di questo disegno di legge. Questa società ha ottenuto la concessione nel 1939. La durata dei lavori doveva essere di 10 anni, ma è una cosa presuntiva, dice l'onorevole Garlato.

Oggi siamo al 1949. Perché questa società, che è notoriamente finanziata con capitali svizzeri, non ha eseguito i lavori, quando mi consta che i fascisti agevolavano tutti i lavori di impianti elettrici fornendo i finanziamenti, e quando mi consta che nel periodo dal 1939 al 1944 è stata fatta la regolazione della piena dell'Adige con la più grande galleria dell'Europa ed è stato compiuto il canale di derivazione? Oggi la S.M.I.R.R.E.L. domanda un adeguamento dei prezzi. Noi domandiamo: l'adeguamento dei prezzi deve essere dato sui lavori che avrebbe potuto eseguire e non ha eseguito? Se la S.M.I.R.R.E.L. non ha eseguito i lavori che avrebbe potuto eseguire, non è il caso di riesaminare la situazione e vedere se queste ditte concorrenti, che oggi cercano di avere le concessioni per fare i loro lavori e rinunciano ai contributi, possono anche in

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

questo caso rinunciare ai contributi? Non perpetuiamo noi una condizione di privilegio per una concessione precedentemente avuta e che non è stata eseguita?

Queste situazioni di fatto mi portano a guardare la situazione di diritto. Oltre al motivo sostanziale dell'onorevole Amendola, io sostengo che vi sia il motivo cui ha accennato anche l'onorevole Castelli Avolio, cioè che noi non possiamo togliere dai fondi stanziati per determinati scopi delle somme ed attribuirle ad altri scopi senza avere l'autorizzazione della Camera. Per questi motivi, mi associo nel richiedere il rinvio alla Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che mi è pervenuta la seguente richiesta: « I sottoscritti chiedono che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea a norma dell'articolo 72 della Costituzione ». La richiesta è firmata dai deputati Amendola Pietro, Bennani, Matteucci, Geraci, Covelli, Grammatico, Terranova Raffaele, Messinetti, Polano, Pirazzi Maffiola e Stuani. Poiché i richiedenti costituiscono il quinto della Commissione, il disegno di legge è inviato all'esame dell'Assemblea, a norma dell'articolo 72 della Costituzione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non posso che rimettermi alla volontà della Commissione per quanto attiene al rinvio. Farei qualche riserva sul motivo aggiunto dall'onorevole Lombardi circa l'impossibilità, secondo lui, da parte della Commissione in sede legislativa di deliberare su disegni di legge che contemplino storni di fondi.

Mi sembra che una Commissione in sede legislativa, che ha la delega piena dell'Assemblea, possa fare questo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TAMBRONI

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici. (474)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

NOTARIANNI, Relatore. Come tutti sanno, vi è un testo unico dell'11 dicembre 1933 sulle acque e gli impianti elettrici. All'articolo 219 di questo testo unico, è fissata la misura dell'ammenda per i contravventori, da

lire 100 a lire 5000. Data la svalutazione della moneta, il disegno di legge propone che vi sia un aumento di questa penalità da lire 4000 a lire 200.000. Si osserva che anche i canoni demaniali dovuti per le utenze, furono decuplicati con decreto legislativo 7 gennaio 1947; e con legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stati portati a 40 volte i canoni originari. Questo disegno di legge fissa l'aumento da 4000 a 200.000, mettendosi sulla stessa linea dell'aumento fissato per i canoni. Il magistrato potrà spaziare nella valutazione delle penalità nei casi singoli. Pertanto, propongo che la legge sia approvata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico.

« L'articolo 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila.

« La stessa pena potrà essere comminata per la violazione del regolamento per la esecuzione di questa legge ».

PACATI. Non è il caso di soffermarsi particolarmente su questa legge. Le considerazioni svolte dal Relatore sono convincenti, ma vi sono altre considerazioni di ordine opposto. A me sembra che l'ammenda di lire 200 mila sia troppo esigua. Proporrei di aumentare il massimo a 300 mila lire.

MASTINO GESUMINO. Io mi limito a fare un'osservazione di carattere formale, perché sul merito non vi è nulla da dire.

Il terzo comma dell'articolo unico così si esprime: « La stessa pena potrà essere comminata per la violazione del regolamento per la esecuzione di questa legge ». Ora comminare una pena significa minacciare una pena, stabilire una pena. Chi stabilisce la pena è la legge. Quando il comma in questione dice: « La stessa pena potrà essere comminata », io mi chiedo: comminata da chi? Evidentemente qui il legislatore voleva dire: « La stessa pena potrà essere inflitta », ma non « comminata ». Non si commina una pena se non attraverso una precisa norma di legge. E siccome nel caso in esame non vi è un rinvio al legislatore per la fissazione della pena, ma un ordine al magistrato per la sua applicazione, io dico che la formula dovrebbe essere la seguente: « La stessa pena dovrà essere inflitta ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

Inoltre, non mi pare che sia esatta l'espressione « per la violazione del regolamento », perché il regolamento è un tutto organico: non si viola un regolamento, ma la norma del regolamento.

Quindi propongo di adottare la seguente espressione: « La stessa pena dovrà essere inflitta per la violazione delle norme del regolamento di esecuzione di questa legge ». In tal senso propongo un emendamento.

CARCATERRA. Apprezzo quello che dice l'onorevole Mastino, ma penso che si possa essere più precisi dicendo: « La stessa pena è comminata », perché se si dice « la stessa pena dovrà essere inflitta » credo che a rigore si commetta una piccola inesattezza, perché la stessa pena sarebbe la stessa pena edittale.

MASTINO GESUMINO. L'onorevole Carcaterra parte da un principio diverso. Io dico « dovrà essere inflitta », e non « è comminata ».

CARCATERRA. La dizione « la stessa pena è comminata » significa che in questa legge la pena edittale prevista nel primo e nel secondo comma, è prevista anche nel terzo comma. Sarà il magistrato che nel caso concreto poserà il fatto e adeguerà la pena al caso concreto.

MASTINO GESUMINO. Io ho detto semplicemente « la stessa pena dovrà », e quindi ho usato il futuro, che si riferisce alla volontà del magistrato e alla sua interpretazione. Quindi l'espressione « dovrà essere inflitta » è esattissima, come è anche esatta la formula usata dall'onorevole Carcaterra al presente « è comminata », soltanto che siccome la comminazione della pena non è nel capoverso in questione ma nella prima parte, il riferimento più esatto è l'ordine al magistrato di infliggere la stessa pena comminata nella prima parte.

CARCATERRA. La pena non può che essere comminata: non si infligge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda la forma, gli autorevoli giuristi presenti mi esimono dall'esprimere un parere. Per quanto riguarda il merito, io insisto nel pregare la Commissione di votare le cifre proposte dal disegno di legge, se non altro per una ragione elementare. L'articolo 219 prevedeva il minimo ed il massimo da 100 a 5000 lire. Le 4000 e le 200.000 lire previste non sono che la moltiplicazione per 40 di quelle cifre.

PACATI. Dopo la spiegazione dell'onorevole Sottosegretario di Stato, non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti, uno dell'onorevole Mastino e un altro dell'onorevole Carcaterra.

MASTINO GESUMINO. Mi associo a quello dell'onorevole Carcaterra.

PRESIDENTE. Vi è, allora, solo un emendamento sostitutivo del terzo comma, del seguente tenore: « La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico così emendato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati. (529).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati.

L'onorevole Matteucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MATTEUCCI, *Relatore*. Con i provvedimenti speciali per l'approvazione dei piani regolatori venivano concesse alle nuove costruzioni che si eseguivano entro un determinato periodo fissato dal provvedimento stesso, alcune agevolazioni tributarie, fra le quali l'esenzione venticinquennale della imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte comunali e provinciali, nonché altre agevolazioni concernenti le tasse e le imposte sugli affari, le esenzioni dalla imposta di ricchezza mobile per le somme mutate, ecc.

Senonché, sopravvenuto lo stato di guerra, furono emanati due provvedimenti legislativi e precisamente il decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, e il decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, che bloccavano le costruzioni.

Si veniva in tal modo a determinare una situazione per la quale coloro che avevano un termine da rispettare per l'ultimazione delle costruzioni in modo da beneficiare delle esenzioni tributarie concesse, vennero a trovarsi, per caso di forza maggiore, nella

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1949

necessità di non poter rispettare il termine stesso.

Di questo stato di fatto che si era venuto a determinare non per colpa degli interessati, si preoccuparono i legislatori dell'epoca ed in conseguenza fu emanato un provvedimento legislativo e precisamente la legge 11 luglio 1942, n. 843, con la quale si concedeva al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, la facoltà di prorogare i termini di scadenza entro un limite massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Con il 15 aprile 1948 è venuto a scadere il termine di due anni.

Senonché, ancora molte domande sono giacenti e molte costruzioni non sono state ultimate. Il Governo crede opportuno, ed io sono dello stesso avviso, di prorogare questo termine al 30 giugno 1949. Non credo sia necessario un termine maggiore, dato che poi entrerà in vigore la legge Tupini sull'incremento dell'edilizia, che concede le stesse esenzioni tributarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Ai fini dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali, nonché delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, sono prorogati fino al 30 giugno 1949 i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori particolareggiati, per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati ed ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti dal regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e col regio decreto-legge 14 novembre 1941, numero 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9.

« Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 10 milioni occorrenti per la tumulazione definitiva della salma del grande ammiraglio Paolo Thaon di Revel nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma » (486):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	24
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici » (474):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati » (529):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11,55.